

TORNATA DEL 10 GIUGNO 1850

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. Omaggio — Presentazione di due progetti di legge per l'approvazione del bilancio passivo del 1850 del dicastero d'agricoltura e commercio, e per la cessione a favore del municipio di Genova dell'arca del forte di Castelletto — Continuazione della discussione sul progetto di legge relativo allo stato degli ufficiali — Nuova redazione della Commissione degli articoli 25, 27 e 28 — Osservazioni dei senatori Sauli, Cibrario, Colli, Scelopis, De Sonnaz e del ministro della guerra — Adozione dei paragrafi 1° e 2° dell'articolo 25 — Paragrafo 5° — Emendamenti dei senatori Alfieri e Gioia — Proposta del senatore De Fornari e degli articoli 26 e 27 — Approvazione dell'emendamento del senatore Giacinto di Collegio sull'articolo 28, e dell'articolo medesimo — Soppressione dell'articolo 29.

La seduta è aperta alle ore 2 1/2 pomeridiane.
Il processo verbale è letto ed approvato.

OMAGGIO.

PRESIDENTE. Il maggiore Ponzio fa omaggio al Senato di un piano di una macchina motrice da esso inventata per battelli a vapore e per altri usi.

Questi esemplari saranno deposti nella biblioteca del Senato.

PRESENTAZIONE DI DUE PROGETTI DI LEGGE:
1° APPROVAZIONE DEL BILANCIO PASSIVO DEL 1850 DEL MINISTERO DI AGRICOLTURA E COMMERCIO; 2° CESSIONE AL MUNICIPIO DI GENOVA DELL'ARCA DEL FORTE CASTELLETTO.

PRESIDENTE. La parola è al ministro delle finanze.

NIGRA, ministro delle finanze, presenta i due surriferiti progetti di legge. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 132, 393.)

PRESIDENTE. Il Senato dà atto al ministro delle finanze della presentazione di questi due progetti di legge, i quali saranno dati alle stampe e quindi distribuiti per la consueta disamina negli uffici.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE SULLO STATO DEGLI UFFICIALI.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Colli, relatore della Commissione.

COLLI, relatore. La Commissione alla quale nella seduta del giorno 8 corrente avete rimandato il progetto di legge sullo stato degli ufficiali, si è adunata ieri coll'intervento del signor ministro della guerra e di alcuni dei nostri colleghi, e dopo lunga e matura discussione ha deliberato di proporvi le seguenti variazioni sugli articoli 25 e 27, i quali sarebbero così concepiti:

« Art. 25. La riforma è la posizione dell'ufficiale senza impiego che non è più ammissibile al servizio effettivo, e non ha diritto alla giubilazione. La rimozione importa anche la privazione del grado, a tenore del disposto dal paragrafo 6 dell'articolo 1. L'ufficiale riformato e l'ufficiale rimosso sono restituiti alla vita civile.

« L'ufficiale è riformato:

« 1° Per infermità incurabili;

« 2° Per ragioni di disciplina.

« È rimosso per le mancanze di cui all'articolo 28.

« Art. 27. Si sopprimono i numeri 2 e 4. »

Il nuovo articolo 28 sarà così concepito:

« Danno luogo alla rimozione le mancanze contro l'onore e la mala condotta abituale.

« Art. 29. La riforma per ragione di disciplina e la rimozione avranno luogo per decreto reale, » ecc., il rimanente come nel progetto della Commissione.

Tre sistemi erano in presenza: quello del progetto ministeriale, quello della Commissione e quello del senatore Colli, che quasi intieramente si uniformava a quello della Commissione suddetta, realizzando il voto da esso manifestato di separare in due categorie distinte gli ufficiali riformati per infermità incurabili, dagli ufficiali riformati per ragione di disciplina e che ad ogni modo sarebbero privati del grado e dell'uniforme.

Potentissimi motivi furono adottati da ambe le parti; finalmente la Commissione, mossa dal desiderio di conciliare le opinioni opposte, adottò la redazione di cui ho avuto l'onore di darvi lettura, e aggiungendo alle mancanze contro l'onore ciò che più direttamente nuocer potrebbe alla dignità della professione delle armi, sotto il titolo di mala condotta abituale, essa vi propone di toglier ai soli rimossi condannati dai Consigli di disciplina per i suaccennati motivi, il grado e l'uso dell'uniforme, conservandolo ai riformati per ragioni di disciplina.

PRESIDENTE. È aperta la discussione sull'articolo 23.

SAULI. Io non farò intorno a questa nuova redazione che una semplice osservazione di forma. Desidererei che in un articolo separato si parlasse della riforma, e vi si dicesse tutto quello che concerne gli ufficiali messi in riforma; e che poi in un articolo a parte si parlasse della rimozione; e ciò collo scopo di far sì che riformati e rimossi non avessero somiglianza di appartenere ad una sola categoria, essendo molto diverse le ragioni per cui gli ufficiali sono o riformati e rimossi.

CIBRARIO. Sembra che il voto manifestato dall'onorevole senatore Sauli sia già soddisfatto, perchè effettivamente l'articolo 23, introdotto nuovamente dalla Commissione, non parla che delle mancanze contro l'onore, e delle mancanze per mala condotta abituale, le quali danno luogo alla rimozione.

SAULI. Ma l'articolo 23 confonde insieme...

CIBRARIO. (Interrompendo) In principio il titolo parla della rimozione. Bisognava adunque...

PRESIDENTE. (Interrompendo) Forse è bene che io rilegga l'articolo 23.

COLLI, relatore. Pare che il senatore Sauli voglia un articolo a parte.

PRESIDENTE. Il titolo è il seguente: *Della riforma e della rimozione.* Quindi all'articolo 23 si dice:

« La riforma è la posizione dell'ufficiale senza impiego che non è più ammissibile al servizio effettivo, e non ha diritto alla giubilazione.

« La rimozione importa anche la privazione del grado, a tenore del disposto dal paragrafo sesto dell'articolo primo.

« L'ufficiale riformato e l'ufficiale rimosso sono restituiti alla vita civile.

« L'ufficiale è riformato:

« 1° Per infermità incurabili;

« 2° Per ragioni di disciplina.

« È rimosso per le mancanze di cui all'articolo 28, » cioè per le mancanze contro l'onore.

SCLOPIS. Pregherei la Commissione di volermi dare uno schiarimento di redazione, ed è sulla frase *restituzione alla vita civile.*

Io so che questa frase è stata tolta di peso alla legge francese, ma, se male non mi appongo, nel progetto attuale essa è stata applicata per due casi, mentre nella legge fran-

cese non è applicata che ad un caso. Dico, se male non mi appongo, perchè non ho sotto gli occhi la legge francese; parmi però che in essa, dove si parla del trattamento di riforma, ivi non sia la frase *restituzione alla vita civile*, ma vi si incontri dove si parli di *retraite*.

Intendo bene in qual modo s'intenda colà la *vita civile*, ma mi pare che per noi, i quali dobbiamo fare i primi esperimenti di una lingua giusta, legislativa, parlamentare, sarebbe opportuno che ci studiasimo di esprimere con termini più convenienti ciò che altrimenti potrebbe dare luogo ad una ambiguità.

La *vita civile* in Italia suona diversamente da quello che *vie civile* suoni in francese.

Io rimetto questo al giudizio degli onorevoli membri della Commissione, sia per vedere se veramente convenga di applicare questa espressione ai due casi, sia per trovare il modo di scrivere italianamente bene, ed in una maniera che non ricordi troppo l'imitazione servile di una frase adoperata in una lingua in cui la *vita civile* si prende in significato diverso... (Interrotto)

CIBRARIO. Avrò l'onore di dare alcune spiegazioni in risposta a quanto espose il mio onorevole amico senatore Sclopis.

L'ufficiale che ha cessato di appartenere all'esercito, e che è divenuto passibile dell'impero delle leggi civili in modo esclusivo, si dice restituito alla *vita civile*.

Questo succede in due casi: e per giubilazione e per riforma.

Postochè si dice nell'articolo 23 che l'ufficiale non è più ammissibile al servizio effettivo, mi pare in conseguenza che la frase *vita civile* qui spieghi abbastanza il vero senso che la legge ha voluto attribuirvi.

Il senatore Sclopis proporrebbe forse la frase di *vita privata*; in quanto a me credo che sia più conveniente l'espressione di *vita civile*, per spiegare precisamente che questo ufficiale rientra sotto il disposto delle leggi civili.

SCLOPIS. Comincio dall'osservare che questa duplice applicazione per la *vita civile* non si incontra nelle leggi francesi: poi osserverò che il vero significato che avrebbe questa *restituzione alla vita civile* si è quello di indicare che quest'ufficiale cessa d'appartenere all'armata.

Dunque mettendo le parole *cessa di appartenere all'armata*, noi non indurremmo una falsa applicazione della frase *vita civile*, che in italiano suona *vita di cittadino in libero stato*.

DI COLLEGGNO GIACINTO. È vero che quando si tratta di riforma non si trova nella legge francese l'espressione di *vita civile*, ma si trova nell'articolo 14 della stessa legge: *La retraite est la position définitive de l'officier rendu à la vie civile.*

COLLI, relatore. Mi pare che le ragioni addotte dal senatore Sclopis sono applicabili a molte delle frasi che nel nostro sistema si vanno adottando, e che si prendono dal sistema francese, perchè più comode, avendo già esse acquistata una significazione da chi è informato delle cose di cui si tratta. La frase, per esempio, *stato degli uffiziati*, ecc., è stata presa ad prestito dalla legge francese insieme a molte altre. Quando si dice che il grado è conferito dal Re, e che egli costituisce lo stato degli uffiziati, si potrebbe dire che cosa significhi in italiano? La frase che il grado sia conferito dal Re tutti la capiscono, ma non così l'altra *di stato* in significato di *sua posizione*, che così non l'intendono se non quelli che di queste cose sono edotti. Quando si dice che un militare è restituito alla *vita civile*, s'intende che desso è tolto alla *vita*

cui è destinato un militare, ed è collocato sotto l'imperio delle leggi civili.

SCLOPIS. Mi permetto ancora un'osservazione. Trattandosi della riforma, nella legge francese io trovo: « La réforme est la position de l'officier sans emploi qui n'étant plus susceptible d'être rappelé à l'activité, n'a pas le droit acquis à la pension de retraite. » Qui non si parla di vita civile; dove si parla della *retraite*, che corrisponde alla giubilazione, si dice: « la retraite est la position définitive de l'officier rendu à la vie civile, et admis à la jouissance d'une pension conformément aux lois en vigueur. »

Quindi si vede, per le citazioni fatte, il passaggio onorato del militare alla vita civile, e la Commissione apprezzerà la convenienza di mettere questa indicazione, di cessare di far parte dell'armata in un caso, come in un altro.

Io dico soltanto che, siccome si tratta di parlare italiano, e siccome in italiano la vita civile suona diversamente da quello che suoni in Francia, sarebbe il caso di cercare un'altra espressione, affinché non si dicesse che non sappiamo, nè possiamo adoperare parole adeguate per esprimerci chiaramente in punti essenziali.

ALFIERI. Mi permetto di fare un'osservazione. Forse non sarà inopportuno di osservare che in questa parte la legge francese non è assolutamente simile alla legge che a noi si propone. Gli uffiziali messi in riforma in Francia non credo siano paragonabili agli uffiziali messi in riforma secondo la legge che ora abbiamo in discussione. Gli uffiziali in ritiro, secondo la legge francese, sono esattamente nella stessa condizione in cui sono gli uffiziali in ritiro presso di noi; che saranno, cioè, se la legge ottiene la sanzione del Parlamento e del Re. Quindi è cosa naturale che non si ritrovi che una sola volta nella legge francese quello che due volte si trova nella legge attuale.

Ma ora conviene stabilire in un modo positivo qual sia il senso che si vuol attribuire a quest'espressione di restituzione alla vita civile; e bisogna osservare che il valore di questa frase si conosce leggendo quello che altrove in un altro articolo della legge sta scritto, io non mi ricordo in quale. Io qui non ho la legge francese: ho però la legge belga, e in essa trovo queste parole: « Les officiers en disponibilité, en activité, en réforme, restent soumis à la juridiction militaire et aux ordres du Ministère de la guerre. »

Da ciò ne viene in conseguenza che quelli che sono restituiti alla vita civile non sono più sottomessi alla giurisdizione militare, che non dipendono più dal ministro della guerra.

Questo, io credo, è il vero senso dell'espressione: *restituzione alla vita civile*. Certo se un'altra espressione equivalente si può trovare, e che presenti in modo più certo la stessa idea, sarà bene adottarla; converrebbe perciò che se ne presentasse alcuna, perchè quella di *vita privata* pare che non si accomodi al senso che da noi si vorrebbe attribuire alla prescrizione della legge.

LA MARMORA, ministro della guerra. Io non posso a meno di raccomandare caldamente di rispettare le espressioni usate, espressioni che sono consacrate dall'uso, perchè in un momento si fa presto a dare una significazione, e poi nell'applicazione si trovano sempre degli imbrogli. Pur ora il senatore Sclopis diceva: *pour trancher la question*, si chiami fuori dell'armata colui che non ne fa più parte. A ciò rispondo con quest'esempio. I soldati nostri così detti *provinciali*, in congedo illimitato, avvegnachè non siano sottoposti, mentre sono alle case loro, alla legislazione militare, fanno parte integrante dell'armata. Dimodochè quell'espressione sarebbe già un po' in contraddizione colla verità.

Prima d'introdurre una nuova espressione credo che bisogna andare molto, ma molto guardinghi.

SCLOPIS. Egli è appunto per essere molto accurato in fatto di lingua che io desidero che si ricorra ai principii, i quali dirigono la lingua, perchè io credo che la lingua legale soprattutto non bisogna che sia empirica, bisogna che sia una lingua razionale; ed è appunto per questo che io pregava la Commissione, nel cui seno sono persone che sicuramente possono molto bene rinvenire la frase equivalente, di non mettere una parola, la quale in italiano ha precisamente un senso diverso da quello che gli si darebbe nel progetto, perchè mai in italiano *vita civile* ha voluto indicare quel cambiamento di subordinazione, di posizione dell'individuo.

La vita civile, lo ripeto, in Italia è la vita del cittadino in uno stato libero.

Mi pare che quando da me si proponeva di dire che cessava di far parte dell'armata, non si impigliava la mia locuzione nella difficoltà che metteva il ministro della guerra; perchè chi cessa di far parte dell'armata, sicuramente non è più subordinato alle autorità militari. Era in questo senso che io proponevo che si surrogasse un'altra frase, e se altra che esprima l'istessa idea mi si presenta, io la adotterò volentieri.

Del resto l'esempio che portava il ministro della guerra non distruggeva punto la mia proposizione, perchè egli diceva che i soldati provinciali non cessano di far parte dell'armata mentre stanno alle loro case, e tuttavia sono sottoposti alla giurisdizione civile. Ma quando uno cessa dal far parte dell'armata, certamente non è subordinato all'autorità militare.

Io ripeto per la terza volta che in un Parlamento italiano bisogna cercare almeno di parlare convenientemente italiano, soprattutto in quella parte in cui una frase, la quale si prenderebbe ad prestito da un lingua straniera, avrebbe un significato diverso dal proprio assegnatole dalla nostra.

BAVA. Vraiment, messieurs, l'officier réformé n'est point totalement séparé de l'armée, il en fait encore partie, quoique indirectement; la loi vous le dit: « Lorsque l'officier est en tenue, tout manquement, toute faute qu'il fait, est encore passible d'une peine. » En Belgique, messieurs, on n'a point mis dans la loi que l'officier rentrait dans la carrière civile; pourquoi cela? parce que l'officier réformé est moins puni que chez nous, et que dans ce pays rien ne s'oppose à ce qu'il rentre de nouveau dans l'armée. Le projet de loi, au contraire, avait rendu plus forte la pénalité; cet officier réformé pour inconduite, pour négligence habituelle, ne pourra plus faire partie de l'armée. Le ministre croyait avoir déjà augmenté considérablement la dose de pénalité; et moi, pour mon compte, je vois avec regret que la Commission propose d'augmenter encore cette pénalité, d'autant plus que rien de semblable ne se produit ni en France, ni en Belgique; et, absolument pour les mêmes motifs, les mêmes fautes, vouloir aggraver les peines, comme le propose la Commission, en ajoutant que les officiers réformés pour certaines causes disciplinaires perdront leur grade, n'est point à mes yeux chose suffisamment justifiée; car les fautes mentionnées dans l'article 27 ne sont point assez graves pour entraîner la perte du grade. Voilà ce que j'ai déjà dit antérieurement, et ce que j'ai à répondre aux paroles du rapporteur.

Maintenant, je dirai que dans le système du projet de loi en discussion il faut considérer le grade comme une propriété de l'officier qui en a la possession, on ne peut l'en dépouiller que pour les causes mentionnées dans l'article premier; le lui ravir pour les fautes qui sont indiquées dans

l'articolo 27 ce serait appliquer aux fautes disciplinaires les mêmes peines que pour les délits et les crimes. Il me semble plus rationnel de graduer les peines; et quand vous ôtez aux réformés les emplois, et une partie de leur traitement, croyez-vous que ce n'est point assez leur faire expier leurs fautes? En France et en Belgique on l'a cru ainsi; dans ce dernier État surtout, non-seulement on conserve le grade aux réformés, quand il s'agit de fautes énoncées par notre article 27, mais ces réformés sont aptes à rentrer dans les rangs de l'armée, ce que leur refuse notre projet de loi, car il déclare qu'ils rentrent dans la vie civile, et leur enlève à jamais l'espoir de reprendre une place dans les rangs de l'armée. Notre projet de loi est encore plus sévère; si vous augmentez encore la pénalité, savez-vous ce qui arrivera? Les Conseils de discipline appelés à se prononcer sur le compte d'officiers coupables seront placés dans cette alternative: ou de les condamner à une peine qui ne sera pas en rapport avec la faute, ou d'absoudre l'accusé, et presque toujours ils s'en tiendront à ce dernier système. Alors nous tomberons dans de bien plus graves inconvénients.

Maintenant, quant à la pensée (c'est ce que propose le comte Sauli) de séparer les réformés pour infirmités indépendantes du service, de ceux qui se trouvent réformés pour causes disciplinaires, je vous ai déjà dit dans une séance précédente que je trouve la chose désavantageuse sous tous les rapports, d'autant mieux que les fautes spécifiées dans l'article 27 n'acquiescent une certaine gravité que pour des raisons toutes particulières à l'armée, gravité qui cependant n'est pas de nature à compromettre l'honneur ou le caractère de l'officier (bien entendu que j'excepte les fautes qui sont jugées comme portant atteinte à l'honneur), et que d'un autre côté il arrivera rarement que les infirmités d'un officier vraiment distingué ne proviennent point du service, tandis que les infirmités des réformés auront d'ordinaire une origine impure qui affectera le physique et le moral même quelquefois, chose qui obligera le chef à demander l'éloignement de l'armée pour l'individu auquel je fais allusion.

Les réflexions que j'ai eu l'honneur de soumettre au jugement du Sénat me donnent la parfaite conviction que laisser ce projet tel qu'il est, est un acte de prudence, si vous voulez conserver la graduation des peines, et ne point augmenter inutilement les catégories, ce qui aurait pour but de faire perdre à la loi cette gravité, cette simplicité qui lui méritent un si juste éloge.

COLLI, relatore. Il preopinante mi pare abbia cambiato forma dalla nuova proposizione discussa ieri l'altro dalla Commissione stessa, nella quale egli si è compiaciuto d'intervenire in seguito alle ragioni addotte. La Commissione portava lusinga che il generale Bava avesse adottate le di lei stesse convinzioni. Egli ha poi combattute alcune osservazioni fatte da altri preopinanti, del merito delle quali per ora io mi asterrò dal farne parola. Le nuove proposizioni della Commissione sono assai ridotte da quello che erano; esse si limitano a comprendere nella categoria quelli i quali sarebbero privati del grado per le mancanze contro l'onore. In ordine a quelli i quali avrebbero una mala condotta abituale, già si è osservato che ciò impinge moltissimo sull'onore, semprechè la mala condotta abituale dia luogo a circostanze gravi; e ove queste non siano gravi, il Consiglio di disciplina non condannerà certamente l'uffiziale; anzi è probabile che questi non sarà mandato al Consiglio.

Il signor generale Bava ha poi parlato della legge belga. Ma in quanto a questa, mi pare che la memoria non l'abbia servito felicemente, perchè la legge belga lungi dall'essere

più mite di quella la quale ci vien sottoposta (parlo della legge sulla perdita del grado, imperciocchè la legge sullo stato degli uffiziali è separata da quella della perdita del grado). La legge sulla perdita del grado dice che vi andrebbero soggetti tutti quelli i quali avranno commesse mancanze contro l'onore, la dignità, la professione delle armi e la subordinazione militare, il che comprenderebbe tutte le condizioni che la Commissione aveva creduto di dovervi sottoporre. Ora la Commissione si limita a proporsi soltanto di agguingere alla mancanza contro l'onore quella che sarebbe per mala condotta abituale; queste modificazioni sono state consentite dal ministro della guerra; la Commissione ve le propone, il Senato nella sua saviezza deciderà.

PRESIDENTE. Il senatore Bava ha la parola.

BAVA. Messieurs, il est vrai que hier aux membres de la Commission j'ai exprimé cette manière de voir que je viens de soumettre au Sénat; cependant je me suis dit: si le Sénat, en opposition à ma conviction, qui est ferme et sincère de conserver la loi telle qu'elle a été faite, croyait devoir opérer des modifications, alors je me rallierais; mais je constate que ce serait forcément.

Quant à ce qu'a dit l'honorable marquis, qu'en Belgique les officiers sont jugés par un Conseil d'enquête pour fautes très-fortes, il a, en certaine manière, raison, et je vais donner une explication à cet égard. En Belgique les Conseils d'enquête, messieurs, sont formés pour juger les cas, ou, pour mieux dire, les délits dont s'occupe l'article premier de notre loi; ils ont la faculté de graduer les peines selon le caractère de ces délits, c'est-à-dire, de priver du grade, de mettre en non-activité, de suspendre ou de réformer un officier coupable des délits qui emportent une pareille peine. Le ministre alors fait son rapport au roi, qui lance le décret en conséquence. Mais outre cela, pour les peines dont l'article 27 fait mention, il ne s'agit point de soumettre l'officier à un Conseil d'enquête; sur le simple rapport d'un chef de corps, d'un inspecteur, d'un chef de service, avec les documents nécessaires à l'appui, il arrive que le ministre présente un rapport au roi, qui sans autre formalité prive l'officier de son emploi, mais jamais ne lui enlève son grade. C'est le Conseil d'enquête qui met en non-activité ou à la réforme, et dans cet état de réforme l'officier est même susceptible de rentrer dans l'armée active. Afin de donner à mes paroles plus de force, de leur donner l'autorité d'une preuve, je vais lire au Sénat un passage du *Manuel de l'officier*. Voici comme il s'explique à ce sujet:

• Les officiers peuvent être mis au traitement de réforme pour les causes suivantes:

« Pour excès qui auraient résisté aux punitions disciplinaires;

« Pour désobéissance grave ou délit d'inconduite habituelle. »

MM., voici l'article que la Commission voudrait transporter à l'article premier, qui fait perdre le grade:

• Pour sévices envers leurs inférieurs;

« Pour négligence grave dans l'accomplissement des devoirs qui leur sont imposés.

• La mise au traitement de réforme pour les causes ci-dessus énoncées est prononcée par arrêt royal motivé sur le rapport du ministre de la guerre. Le traitement de réforme des officiers de tous grades et de toutes armes est fixé à la moitié du traitement de non-activité. »

Les propositions pour la mise en non-activité et pour la mise à la réforme des officiers appartenant à un corps de troupes sont faites par les chefs de corps, par les inspecteurs,

et transmises au ministre de la guerre; et enfin, le ministre de la guerre (en deux mois pour ne pas faire perdre de temps au Sénat), vu ces documents, fait son rapport au Roi qui détermine la qualité de la peine qu'il veut appliquer à ces officiers qui ont commis les fautes indiquées dans notre article 27, remarquez-le bien, et il met en non-activité, suspend ou réforme.

DE SONNAZ. De ce que sur un rapport du ministre de la guerre le roi des Belges met les officiers à la réforme, il ne s'en suit pas que l'on doive en conclure que les nôtres sont traités moins paternellement.

Pour être placés dans cette catégorie, de laquelle ils ne peuvent plus sortir pour rentrer au service, il faut que nos officiers soient jugés par un Conseil, et votre Commission propose la formation de ces Conseils qui doivent donner aux officiers l'assurance qu'il seront jugés paternellement.

Le général Bava a dit que si la peine est si sévère, les Conseils de discipline ne les condamneront pas; je répond qu'ils correspondront aux Conseils de guerre dans une armée, et qu'ils seront, nous pouvons l'espérer, parfaitement justes, parfaitement équitables.

PRESIDENTE. Le considerazioni sinora fatte non hanno dato luogo alla presentazione di alcun emendamento fuorché al paragrafo 5 di questo articolo, relativamente alla restituzione dell'uffiziale alla vita civile. Proponerei di votare i due primi paragrafi, quindi si verrà al terzo ed al suo emendamento. Benché non iscritto, potrà esser messo in discussione, perchè è composto di poche parole.

Paragrafo 1 dell'articolo 28. (*Vedi sopra*)

(È approvato.)

Paragrafo 2 dell'articolo 28. (*Vedi sopra*)

BAVA. Il me semble qu'il serait peut-être plus rationnel de ne point faire mention, ni dans l'article 28, ni dans l'article 27 de « La rimozione dal grado o la conservazione dell'uniforme. » Mais vous savez que déjà nous en avons parlé dans l'article premier. Est-ce qu'il ne suffira de dire dans l'article 28: « Le mancanze contro le leggi dell'onore portano con sé la privazione del grado, colla conservazione però dell'assegnamento di riforma? »

Au lieu de dire: la privazione del grado, etc., il conviendrait de mettre dans l'article premier qu'il faut se référer à ce qui est prescrit par l'article 28.

PRESIDENTE. Parò osservare che l'articolo 1 è già stato votato e non si può più rettificare.

CIBRARIO. L'articolo 1 si riferisce all'articolo 27, necessariamente bisogna...

PRESIDENTE. Chi non ama questa redazione, rigetti il paragrafo.

DI SAN MARZANO. Non abbiamo votato il titolo.

PRESIDENTE. Ho sospeso appunto di votare il titolo, perchè non si poteva votare senza che...

DI SAN MARZANO. Faccio osservare che i titoli non sono altro che la ripetizione delle cinque posizioni dell'uffiziale...

PRESIDENTE. Ora si vota il paragrafo 2, cioè la spiegazione di ciò che importa la rimozione.

Chi lo approva voglia rizzarsi.

(È approvato.)

Ha qui luogo l'emendamento Sclopis e l'emendamento Alfieri.

ALFIERI. L'emendamento Sclopis ha la priorità.

SCLOPIS. Sentito l'emendamento Alfieri, mi vi unirò, se...

PRESIDENTE. L'emendamento Alfieri è così concepito:

« L'uffiziale posto a riforma o rimosso, cessa di essere

soggetto alla subordinazione, alla disciplina ed alle leggi militari. »

SCLOPIS. Accetto quest'emendamento.

PRESIDENTE. Domando se è appoggiato.

(È appoggiato.)

BAVA. Observez que cela ne pourrait pas être; vous détraquiez un des paragraphes des articles antérieurs qui dit, si je ne me trompe, que l'officier en réforme est cependant encore soumis à la discipline militaire toutes les fois qu'il revêt son uniforme.

ALFIERI. Non vi può essere legalmente uniforme senza grado.

BAVA. Vous me pardonnerez; toutes les fois qu'il revêt son uniforme, il contracte des liens avec l'autorité militaire.

ALFIERI. Il ne revêt pas son uniforme.

BAVA. Puisqu'il le possède, il peut le mettre.

ALFIERI. Je n'admets pas qu'il puisse avoir l'uniforme sans le grade; cette position ne peut exister. C'est à propos de l'article relatif à la démission volontaire qu'il a été question de la possibilité que le roi conservât un grade à celui qu'il l'a demandé; mais jamais dans la loi il n'a été dit que cet officier peut revêtir l'uniforme.

BAVA. Je vous demande pardon. L'officier réformé ne perd pas son grade: s'il ne perd pas son grade, nécessairement il conserve son uniforme et peut en faire usage.

Una voce. Il est rendu à la vie civile, comme le fait observer M. Alfieri.

BAVA. Il ne peut pas être rendu à la vie civile, mais il a le droit de mettre son uniforme. C'est la question.

ALFIERI. Il n'y a pas de loi qui permette de séparer l'uniforme du grade. On a dit que cela avait été fait; je ne pense pas qu'une chose pareille soit possible.

BAVA. (*Interrompendo*) Mais non, il a été dit...

ALFIERI. Laissez-moi, je vous prie, exposer ma pensée.

Je dis que lorsque l'on parle de rentrer dans la vie civile, on ne peut parler d'autre chose que de rentrer dans la loi commune, ce qui n'aurait pas lieu pour celui qui serait soumis aux ordres, aux juridictions, aux disciplines militaires. Reportez vous aux discussions qui se sont élevées quand il s'est agi d'admettre cette expression, et vous verrez que c'est parfaitement cela que l'on a eu en vue.

COLLI, relatore. L'antico paragrafo era così concepito: « Restituito alla vita civile. Queste parole di restituito alla vita civile, sono state appuntate dal nostro collega senatore Sclopis.

Io certamente non scenderò a combattere con lui in fatto di eleganza di lingua italiana; sono a mille leghe lontano da ciò, perchè io sono molto più avvezzo all'idioma francese e mi riesce assai difficile l'adoperare l'italiano per uso proprio. Ma qui si tratta ancora di altra cosa, cioè d'uffiziale riformato che conservi grado ed uniforme. Io credo che un uomo, il quale veste una divisa militare, ed ha un uniforme sulle spalle, debba sempre serbare certa subordinazione, e sono d'avviso che la locuzione: *restituito alla vita civile*, voglia dire che va soggetto alle leggi civili. Se questa maniera di dire forse non fu italiana finora, è desiderabile che lo divenga, perchè ha già acquistato un significato nella mente di tutti quelli che si occupano di cose militari.

Finalmente si tratta ora di far entrare nel paragrafo la parola *rimozione*. In questo caso gli uffiziali non conservano né grado, né uniforme, e per questi sicuramente non c'è difficoltà che siano restituiti alla vita civile od a quell'altra posizione che si vorrà definire con parole più adeguate, alle quali certamente io non mi oppongo.

GIOIA. Per mutare il meno possibile la redazione dell'articolo, e conciliare forse tutte le opinioni, io proporrei che si dicesse: *sarà restituito alla vita ordinaria civile.*

La vita civile in sostanza appartiene a tutti, tanto ai militari, quanto ai non militari. Solamente che la vita civile del militare è accompagnata da uffici e attribuzioni straordinarie, ma infine il militare partecipa alla *vita civile*, e vi partecipa come tutti gli altri cittadini. Se noi aggiungiamo questa parola *ordinaria*, mi pare che il concetto si raggiusti, e che sieno tolte tutte le difficoltà alle quali poteva dar luogo il lasciare nudamente le parole *vita civile*. Confesso che queste parole lasciate nudamente non vadano né punto né poco bene: e per sentire quanto disconvengano, basta portare il caso di una persona, per esempio, condannata ad una pena affittiva infamante, la quale venisse per qualunque causa riabilitata; di questa persona si direbbe allora con tutta proprietà che è *restituita alla vita civile*; ora, se questa frase andrebbe bene per una persona condannata, la quale fosse stata riabilitata, ciò dà indizio che non può andare certamente bene per un militare, il quale in questo cambiamento non muta punto le condizioni intime e primitive dell'essere suo, e continua a partecipare alla vita civile, nel modo stesso che vi partecipava dapprima.

Crederei dunque che le parole *restituito alla vita civile* così nudamente non vadano bene, ma che potrebbero altrettanto andar bene dicendo: *sarà restituito alla vita civile ordinaria.*

DI COLLEGNO LUIGI. Il Senato avrà presente che, mentre si votava il principio di questa legge, si approvava l'articolo 2, nel quale sono cinque le posizioni dell'uffiziale. Fra queste vi è anche la riforma. Ciò significa che chi è in riforma ha tuttavia una posizione; dunque è ancora uffiziale. Per questo io mi trovai nel numero di quelli che appoggiarono la proposizione, che cioè al paragrafo 5 dell'articolo 1 si eliminasse la parola *riforma* per sostituirvi, giusta il suggerimento del senatore Colla, quella di *rimozione*.

La rimozione toglie la qualità d'uffiziale; la riforma, secondo l'articolo 2, la conserva.

Per tali osservazioni, parmi convenga procedere con gran misura di parole.

Si parla nel titolo V delle condizioni della riforma; questa riforma adunque è una posizione dell'uffiziale.

Si è adesso aggiunto anche quella della rimozione: essa è messa nello stesso articolo 25; questo è già votato; ma se noi dopo di aver parlato in quest'articolo 23 della posizione dell'uffiziale in riforma, e della condizione in cui si trova l'uffiziale rimosso, aggiungiamo poi una disposizione che abbraccia e l'uno e l'altro, mi pare che mettiamo l'uffiziale in riforma in paragone e nella stessa situazione in cui sarebbe l'uffiziale che non lo è più, che cioè è rimosso; e questa sarebbe cosa poco decorosa.

Ma poi, se noi diciamo di più che l'uffiziale riformato è restituito alla vita civile, e che vi uniamo l'istessa determinazione per l'uffiziale rimosso, cioè per quello che non è più uffiziale, noi mettiamo in qualche modo una contraddizione tra l'articolo 2 che dice che l'uffiziale in riforma è una delle posizioni d'uffiziale, e poi vi associeremo quello che non lo è più, perchè è stato rimosso dal servizio.

Io credo per conseguenza che qualunque sia la disposizione che si voglia prendere per l'uffiziale in riforma, e per quello che è stato rimosso, non convenga metterli nello stesso periodo. E se si potesse, converrebbe trovare una forma diversa che facesse vedere che l'uffiziale riformato è sempre uffiziale come lo vuole la legge; giacchè abbiamo già approvato defi-

nitivamente l'articolo 2 che stabilisce che l'uffiziale rimosso non è più uffiziale, per conseguenza non deve essere unito in verun modo alla condizione dell'uffiziale in riforma.

PRESIDENTE. La parola è al senatore De Fornari.

DE FORNARI. Io ho domandata la parola per associarmi all'idea dei due preopinanti. Le osservazioni del senatore Gioia mi hanno confermato nell'opinione che il meglio sarebbe di non esprimere punto quell'idea, che già per altra parte, come egli bene osservava, era di per sé esistente, che sia reso alla vita civile. Tutti, ha detto, appartengono alla vita civile in una situazione o nell'altra; che necessità vi è di esprimere che egli rientri nella vita civile? Non ne vedo punto la necessità; e vedo invece gli inconvenienti che furono notati dall'altro nostro collega, l'onorevole senatore Luigi Di Collegno.

Io adunque proporrei che si sopprimesse affatto questa enunciazione, la quale, a mio avviso, non è punto necessaria.

Invece io trovo assai necessario che si esprima che colui il quale è posto nello stato di riforma senza essere in una situazione riprovevole conservi il grado e l'uniforme, e ciò appunto perchè ho veduto nascervi il dubbio (contrastato dal signor senatore Alfieri), che egli potesse conservare grado ed uniforme.

ALFIERI. No! no!

DE FORNARI. Parmi siasi detto dal relatore della Commissione che conserva e deve conservare il grado e l'uniforme... Vorrei che ciò si esprimesse per dileguare ogni dubbio; come pure si significasse che colui il quale è rimosso, lo conserva.

Queste sono le due mie proposizioni: cioè, sopprimere di essere rientrati nella vita civile (cosa comune a tutti gli uffiziali), ed esprimere invece che colui il quale è in istato di riforma senza essere in istato riprovevole, conservi grado ed uniforme.

DI COLLEGNO GIACINTO. Io volevo far osservare che l'articolo 2 non è ancora stato votato dal Senato.

PRESIDENTE. No, no; venne sospeso appunto perchè vi si potesse ancora introdurre la nuova categoria.

COLLI, relatore. La Commissione, in seguito alle osservazioni del signor senatore Luigi Di Collegno, non dissente dalla formazione di un nuovo titolo per parlare della rimozione, perchè mi pare che questo sia il risultato del suo discorso.

ALFIERI. Prego il Senato di permettermi di osservare che io non ho punto voluto stabilire che in nessun caso i riformati potessero avere un grado. Io questo non l'ho detto. Ciò che intesi dire si è che io non credeva che legalmente potesse esservi uso di uniforme senza grado, a qualunque categoria si applicasse.

Ora, tornando all'oggetto principale della discussione, cioè sull'emendamento da me proposto, io rinnovo l'osservazione da me fatta, che nell'articolo 6 si è detto: « L'uffiziale in disponibilità rimane soggetto alla subordinazione, alla disciplina ed alla legge militare. » Ora, se quando si tratta dei riformati non si esprime che essi non vanno soggetti a questa legge militare, si aggrava la loro posizione, nè è un beneficio che loro si fa dispensandoli dall'osservazione di questi comandamenti speciali; laddove con quei rimedii da me accennati vengono dispensati da cotali obbedienze e soggezioni.

Insisto dunque perchè si spieghi nella legge più chiaramente, a mio parere, quello che erasi voluto dire, cioè che costoro cessino di essere soggetti a siffatta giurisdizione ec-

cezionale, a siffatti comandamenti speciali. Questa è la sola cosa che io domando.

DELLA TORRE. Je ferai observer à l'honorable Alfieri qu'hier nous avons discuté le cas de l'officier qui demande à se retirer du service, mais qui demande en même temps la faveur de conserver son grade et son uniforme; c'est ce qui a lieu ordinairement. Il n'y a pas d'officier qui ne désire garder un souvenir de la carrière qu'il a parcourue, et que sa mauvaise santé ou des intérêts de famille l'empêchent de poursuivre. Il conserve donc, et sur sa demande, le grade et l'uniforme; ce n'est pas une charge pour lui, puisqu'il les désire; il est maître de ne pas demander à les conserver, mais s'il fait une demande, il ne peut se plaindre de ce que ce grade et cet uniforme lui commandent un certain respect pour ses supérieurs dans la hiérarchie militaire, lorsqu'il les rencontre; mais en revanche, ses subalternes lui présentent les armes; il salue un colonel, mais il est salué par le soldat et par les officiers ses camarades.

Quant aux réformés, ils conservent le grade et l'uniforme; mais n'oubliez pas qu'il reçoivent une solde aux bureaux de la guerre. Ils doivent un respect extérieur aux supérieurs; voilà ce qu'ils ont à faire: on ne leur ordonnera certainement pas de monter la garde, de faire l'exercice; non; quand ils rencontrent un supérieur il doivent se conduire convenablement: pas autre chose.

PRESIDENTE. Tre emendamenti hanno avuto luogo su questo paragrafo terzo relativamente alla clausola della vita civile.

Il primo è quello del marchese Alfieri, accettato dal senatore Sclopis.

Il secondo è quello del senatore Gioia, il quale vorrebbe aggiungere alla menzione della *vita civile*, la qualificazione di *vita ordinaria civile*.

Il terzo non può chiamarsi emendamento, ma una proposizione fatta dal senatore De Fornari, il quale vorrebbe soppresso come inutile quest'articolo.

DE FORNARI. Io vorrei una votazione...

PRESIDENTE. Non parmi che per ora la soppressione richieda un voto speciale, perchè è compresa nel voto che il Senato sarà per dare sull'ammissione o reiezione di questo articolo.

Io debbo domandare ora, per regolarizzare la discussione, se l'emendamento Gioia è appoggiato.

(Non è appoggiato.)

Non resta adunque che a votare sull'emendamento Alfieri.

CERRARIO. Domando la parola per una questione pregiudiziale.

Siccome è stato proposto dal senatore Sauli dapprima, e poi dal senatore Luigi Di Collegno di fare un titolo a parte per la rimozione (proposta alla quale la Commissione non ha dissentito), mi pare che sarebbe conveniente prima di tutto votare su tale incidente.

Il formare un titolo a parte della rimozione è cosa molto agevole.

La Commissione proporrebbe di formarne il titolo VI della presente legge, il quale verrebbe composto dall'articolo che era il 28° nel sistema della Commissione, e che diventerebbe, se non m'inganno, articolo 50, e dire: *danno luogo alla rimozione le mancanze contro l'onore e la mala condotta abituale*.

In altro articolo che ho esteso separatamente, e che a suo tempo sarà soggetto a discussione, si direbbe:

« L'uffiziale rimosso perde il grado e l'uso dell'uniforme, conservando però l'assegnamento di riforma. »

Non è senza esitazione che ho messo le parole e l'uso dell'uniforme, perchè pare veramente che colui il quale perde il grado debba perdere altresì l'uso dell'uniforme; ma nello scriverle mi sono ricordato di un'osservazione fatta ieri l'altro dal ministro della guerra, il quale significò che in qualche caso si concede ad un uffiziale dispensato dal servizio l'uso dell'uniforme, ma non il grado.

Se veramente in Piemonte vige una cotale abitudine, allora sarebbe conveniente di esprimere in questo sito le parole *uso dell'uniforme*, affinché non abbia mai luogo il dubbio che un uffiziale rimosso possa conservare l'uniforme.

Del resto mi rimetto al giudizio del Senato.

PRESIDENTE. Benchè non sia grande l'importanza della distinzione da farsi in due separati titoli *degli uffiziali rimossi e degli uffiziali riformati*, in quanto che questa distinzione sia già per se stessa ben palese nella differenza delle disposizioni che li colpiscono, avendosi anche l'esempio di comunione uguale d'intitolazione nella stessa legge, la quale sotto il titolo dell'aspettativa alla sezione 3ª comprende ad un tempo gli uffiziali posti in aspettativa per *sospensione dall'impiego* e quelli per *rivocazione*, malgrado distinto molto le ragioni per la rivocazione, da quelle per la sospensione, ciò non ostante non posso fare a meno di domandare se questa questione preliminare di ridurre questo titolo ai soli riformati è appoggiata.

(È appoggiata.)

La pongo ora ai voti.

Chi approva che il titolo V sia ridotto ai soli provvedimenti riguardanti i riformati per formarne poscia un altro per i rimossi voglia sorgere.

(È approvato.)

Ciò posto, io sospenderò di provocare la decisione del Senato sopra il paragrafo 3, il quale comprende l'un caso e l'altro.

CERRARIO. Mi pare che la conseguenza sarebbe di eliminare dal titolo V tutto ciò che si riferisce alla rimozione.

COLLI, relatore. Torna ad essere come per lo avanti.

PRESIDENTE. Stava appunto per proporre di togliere dal titolo la parola *rimozione*; di sopprimere il paragrafo 2; di dire al paragrafo 3, che diventerebbe 2, *l'uffiziale riformato è restituito alla vita civile*. E qui avrebbe luogo l'emendamento Alfieri ridotto ai puri uffiziali riformati.

ALFIERI. Dirò un'ultima parola, e non sarò certamente per abusare della sofferenza del Senato.

Siccome mi pare che noi siamo tutti d'accordo circa il caso dell'uffiziale riformato e provvisto di grado, io aderirei volontieri all'emendamento del senatore De Fornari, perchè mi pare che essendosi all'articolo 6 adottato che gli uffiziali nell'aspettativa rimangono soggetti alle discipline militari, dove non sarà detto esplicitamente si potrà avere per sottinteso.

Rinunzio adunque al mio emendamento, e mi unisco a quello del senatore De Fornari, cioè che in quanto alla riforma non si facesse parola della restituzione alla vita civile.

PRESIDENTE. Vuol dire che questo paragrafo sarebbe soppresso. Questo è il modo unico di soddisfare al desiderio del senatore De Fornari.

Chi intende sia soppresso il paragrafo 3 dell'articolo 23 voglia sorgere.

(È soppresso.)

Si intende che il paragrafo 2, nel quale si parla della rimozione, sarà il paragrafo 1 già approvato del titolo V.

Segue il paragrafo 4 dell'articolo 23 che appartiene unicamente agli uffiziali riformati.

Ne do lettura :

- L'ufficiale è riformato :
- 1° Per infermità incurabili ;
- 2° Per ragioni di disciplina. »

Chi approva questo paragrafo voglia levarsi.

(È approvato.)

Pongo ai voti l'articolo intero 25, in quella parte in cui riguarda gli ufficiali riformati.

(È approvato.)

DE FORNARI. E relativamente all'uniforme?

PRESIDENTE. Si faccia una proposizione.

DE FORNARI. Ho fatto una proposta.

PRESIDENTE. Ma non l'ha scritta, vi ha però tempo ancora.

« Art. 26. La riforma per infermità incurabili ha luogo per decreto reale.

« Il Governo determinerà pure per decreto reale le norme con cui si abbia ad accertare la natura delle infermità che diano luogo alla riforma, e le forme che si abbiano ad osservare nel collocamento in riforma per cagione di esse. »

D'ARVILLARS. Non so se abbia ancor tempo di fare un emendamento a quest'articolo. Io propongo il caso di un ufficiale resosi benemerito della patria, o qualsiasi altro che abbia fatto il suo dovere, il quale, colpito da malattia giudicata incurabile dalla facoltà medica, dopo molto tempo di aspettativa, sia finalmente messo in riforma. Non avendo ancora 50 anni di servizio, io domando se questo ufficiale colpito da malattia, venendo a guarire non potrebbe essere riammesso al servizio: facendo altrimenti, mi parrebbe una cosa molto dura.

Il mio emendamento sarebbe concepito nei termini seguenti :

« Nel caso che l'infermità giudicata incurabile venisse a cessare, l'ufficiale, dietro consiglio della facoltà medica potrà essere ammesso al servizio, per decreto reale. »

LA MARMORA, ministro della guerra. Io credo che il Governo in queste circostanze debba andare a rilento a dare riforme. Il promettere tal cosa darebbe luogo ad incagli pel Governo, non che ad appigli per parte degli ufficiali che sono in riforma, di voler rientrare in attività.

D'ARVILLARS. Ma ciò concernerebbe solamente quelli che ci sono per cause di salute. . .

LA MARMORA, ministro della guerra. Il Governo, ripeto, procede con molta cautela in tali cose. L'ufficiale si lascia ora in permesso, ora all'ospedale, ora in aspettativa per cagione di malattia; e dopo 18 mesi di aspettativa lo si metterà in riforma.

Si verrebbe dunque a dare una maggiore complicazione alla legge, senza probabilità di neppure avere un caso da adottare.

D'ARVILLARS. Ma io faccio la supposizione che un ufficiale stasi distinto in guerra, che abbia avuto un'infermità giudicata incurabile, che ne venga a guarire, e che la guerra si dichiari di nuovo. Dimando se quest'ufficiale possa essere sì o no riammesso al servizio. Negandolo, ripeto che sarebbe una cosa assai dura e crudele.

LA MARMORA, ministro della guerra. Osservo ancora una cosa. Ci sono i veterani, dei quali quelli che sono a disposizione si rimettono in attività. Ma quando si mette un ufficiale in riforma, vi si mette per cagioni di salute, e non vi si mette che quando queste cause sono esattamente accertate. Io non veggio in questa proposizione che una complicazione maggiore.

BAVA. Je pense, MM., que quant à l'officier qui pour fait

du service se trouve dans le cas dont vient de parler l'honorable D'Arvillars, il n'y a point à craindre qu'il soit réformé. Si pour un fait semblable il est devenu incapable de poursuivre sa carrière, il a droit à sa retraite.

PRESIDENTE. Pare che il senatore D'Arvillars voglia formulare il suo emendamento.

D'ARVILLARS. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Metto ora ai voti l'articolo 26.

(È approvato.)

« Art. 27. Le cause che possono dar luogo alla riforma per cagione di disciplina sono:

« 1° Permanenza in aspettativa per sospensione o revocazione dall'impiego da tre anni compiuti a norma dell'articolo seguente. »

I paragrafi 2 e 4 sono esclusi dalla presente discussione, dovendo formare un titolo a parte.

Non resta che il paragrafo 3, della *negligenza abituale*, e l'ultimo paragrafo: « Condanna alla pena del carcere di oltre a sei mesi, od altra pena che a quella venga sostituita in virtù del disposto del titolo II, libro III del Codice penale militare. »

Metto ai voti il paragrafo 1.

(È approvato.)

Diventerebbe 2° il 3°, cioè: « Negligenza abituale, o mancanza grave in servizio o contro la disciplina. »

BAVA. Selon moi, il convient absolument de conserver le numéro 2: « mala condotta abituale. »

PRESIDENTE. Si è votato che vi sarà una nuova categoria dei rimossi; in conseguenza da questo titolo V si escludono tutte le materie che devono essere trasportate in quel titolo.

DI COLLEGGNO GIACINTO. Se non isbaglio, il senatore Bava vuol comprendere nella categoria della riforma, e non nella nuova categoria proposta, la mala condotta abituale.

BAVA. Precisamente. Domando che siano conservati questi paragrafi nella riforma.

Je rappelle au Sénat que l'article 2, *mala condotta abituale*, tous les Gouvernements qui nous ont précédé dans la voie des constitutions libres l'ont conservé comme cas de réforme, et n'ont point jugé passibles d'une peine plus grave les individus coupables de mauvaise conduite habituelle, c'est-à-dire que cet article ne privait point l'officier de son grade. Quand je parle de grade, j'entends l'uniforme. C'est l'affaire de l'article premier.

En France, l'officier placé dans un cas pareil peut être réformé; en Belgique, il est mieux traité que chez nous, parce qu'il peut rentrer dans le service actif.

Pour toutes ces raisons je suis d'avis qu'il conviendrait de conserver cet article, d'autant plus qu'il ne faut pas oublier ceci: un homme peut servir très-bien 15, 18, 20 et même 24 ans; il peut ensuite contracter de mauvaises habitudes, chose fréquente chez les vieux militaires, ils se livrent un peu à la boisson, prennent l'alcool; et cependant cet homme s'est honorablement conduit jusqu'à la dernière année de son service, et on l'éloignerait pour ce seul motif? Non, messieurs, il serait plus rationnel de lui tenir compte de ses bons services antérieurs; pourquoi lui enlever son grade? Rien de semblable n'a lieu dans les autres Gouvernements constitutionnels.

DE FORNARI. Abbiamo a bella posta fatta, dopo molta discussione, la divisione tra i rimossi ed i riformati appunto per nobilitare la classe dei riformati, la quale riguarda quelli che sono colpiti da infermità che rendono l'ufficiale nell'impossibilità di servire, tanto più essendo noi disposti a conservare loro e il grado e l'uniforme. Ma se noi in questa ca-

legoria includiamo quelli i quali sono macchiati col titolo di mala condotta abituale, credo che non vi sia maniera più forte di vilipenderli, perchè una mala condotta abituale è una intitolazione estremamente grave. Dunque perchè voler mettere questa intitolazione a carico dei riformati; macchiare questa classe che abbiamo voluto conservare onorata?

Io dunque mi oppongo assolutamente a che sia compresa quella classificazione insieme ai riformati, perchè mi pare assai grave quella intitolazione di mala condotta abituale.

DE SONNAZ. Io appoggio l'osservazione dell'onorevole preopinante perchè mi pare che questa mala condotta abituale, la quale deve essere giudicata da un Consiglio di disciplina, non debba andar confusa cogli ufficiali i quali sono riformati, e che, per la maggior parte, sono uomini stimabilissimi.

PRESIDENTE. La questione è semplicissima; se gli ufficiali condannati per in condotta abituale deggiono essere collocati nella categoria dei riformati, oppure in quella dei rimossi.

Il senatore Bava propone che si mantengano come sono scritti nel paragrafo secondo di questo articolo, cioè nella categoria dei riformati.

Chi consente col senatore Bava voglia levarsi.

(Non è approvato.)

Dunque resta escluso dalla votazione il paragrafo secondo, e diventa secondo il terzo così concepito: *la negligenza, ecc.*

Lo pongo ai voti.

(È approvato.)

Il quarto diventato terzo è parimente escluso; resta l'ultimo, su cui pare che qualche senatore abbia domandato la parola.

DE FURNARI. Io opino...

ALFIERI. (*Interrompendo*) Io domanderei a quali reati si riferisce la condanna alla pena del carcere di oltre a sei mesi.

PRESIDENTE. Qui non si tratta di qualità di reati, ma solo di qualità di pene; di quelli già se ne è parlato all'articolo primo.

ALFIERI. Io faceva quest'osservazione perchè mi pareva che quest'articolo comprendesse assai più di quello che a prima vista apparisce.

PRESIDENTE. Io ripropongo adunque ai voti quest'ultimo articolo.

SICCARDI, ministro di grazia e giustizia. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

SICCARDI, ministro di grazia e giustizia. Mi permetterò di sottoporre al Senato una sola osservazione, ed è che a fronte del disposto di quest'articolo è possibile che la pena di 6 mesi di carcere venga inflitta anche per un reato che sia contro l'onore. Io domanderei se chi fosse condannato a sei mesi di carcere per un reato contro l'onore dovesse essere riformato semplicemente a termini di quest'articolo, e sottoposto inoltre dopo la condanna ad un Consiglio di disciplina per essere rimosso. Può nascere questa difficoltà che si manchi all'onore con un fatto il quale non costituisca reato, il quale importi condanna a sei mesi di carcere; in questo caso l'uffiziale sarebbe egli semplicemente riformato a termini di quest'articolo, oppure dovrebbe essere rimosso a termini dell'articolo seguente?

DELLA TORRE. Si potrebbero aggiungere queste parole: « purchè il reato non sia di quelli che intacchino l'onore. »

COLLI, relatore. Si è già detto che quegli il quale è condannato per un reato che intacchi l'onore sarà rimosso, e se per reato che non lo leda sarà riformato solamente.

DE FURNARI. Ho domandato la parola per dire appunto quello che ora l'onorevole relatore ha fatto notare; riflessi questi che rispondono benissimo alle osservazioni fatte dal signor ministro di grazia e giustizia. Allorchè si tratterà dei rimossi, si dirà che lo sono semplicemente quelli i quali vennero condannati al carcere per aver mancato all'onore; e così per conseguenza saranno esclusi dalla classe dei riformati.

SICCARDI, ministro di grazia e giustizia. Domando perdono, ma un certo dubbio potrebbe rimanere tuttavia perchè quando una legge stabilisce una pena per un fatto (e qui veramente la conseguenza della condanna, stando ai termini generali della legge, sarebbe la riforma); quando, dico, una legge stabilisce una pena per un fatto non si ricorre ad un altro articolo per trovare una pena più grave da applicarsi al fatto medesimo. Qui il progetto stabilisce due categorie, dei riformati, cioè, e dei rimossi; io vedo che i casi di condanna sono classificati unicamente fra i rimossi; si potrebbe dubitare se in conseguenza di una condanna per un fatto che intacchi l'onore, invece del disposto di quest'articolo 27, non fosse da applicarsi la conseguenza che è contemplata nell'articolo 28; questo dubbio sarebbe bene di risolverlo.

CIBRARIO. Ho l'onore di rispondere al signor guardasigilli che il Codice penale militare, al titolo secondo, libro III, non si occupa punto dei reati, ma si occupa solamente della classificazione delle pene, della sostituzione d'una pena alla pena comune ed ordinaria. Del resto è fermo pensiero della Commissione che essendosi già inflitta una pena più grave per le mancanze contro l'onore, necessariamente, se fra le pene contemplate nel paragrafo 3 di quest'articolo vi fosse inclusa qualche mancanza contro l'onore, dovrebbe applicarsi la pena più grave della rimozione, e non la semplice riforma.

Osserverò di più che vi sono tali mancanze contro l'onore nel senso specialmente militare che, secondo le leggi comuni, non sono soggette a nessunissima pena. Dunque trattandosi di quel senso intimo che tutti i cittadini hanno, e che in grado più particolare è sentito da chi veste la divisa dell'armi, quando un ufficiale con qualche fatto mancò alla delicatezza, all'onore, non può più far parte dell'esercito; quindi io credo che essendosi stabilita questa pena più grave per le mancanze contro l'onore sempre quando avverrà che vi siano condanne ad alcune pene per un fatto che importi menomamente una lesione dell'onore, sia da applicarsi la pena della rimozione e non quella della semplice riforma.

DI COLLEGNO LUIGI. Ho domandata la parola solamente per osservare che non mi pare si sia finora parlato di mancanze contro l'onore; vi era bensì... (*Scambio simultaneo di parole fra i senatori Della Torre, Cibrario e Colli, e confusione di voci.*)

PRESIDENTE. Il titolo V contiene due paragrafi: il paragrafo 1° è così concepito. (*Vedi sopra*)

Quando sia votato quest'articolo, che diverrà l'articolo 20, allora possono incontrarsi due penalità per l'uffiziale: una maggiore e l'altra minore, cioè questa pronunziata da un tribunale ed eccedente i sei mesi di carcere, l'altra da pronunziarsi dal Consiglio di disciplina sempre quando la mancanza di lui sia contro l'onore. Giacchè non solo può avvenire che un fallo contro l'onore si punisca solamente con quella pena di carcere, ma anzi che non siavi punizione giudiziaria contro alcuno di quei fatti. In tal caso il Consiglio di

disciplina rimane sempre investito del potere di collocare l'uffiziale non nella categoria dei riformati, ma in quella dei rimossi.

CIBRARIO. L'eccitamento fatto dall'onorevole guardasigilli avrebbe avuto minor peso se si fosse tenuta la redazione primitiva del paragrafo, poichè in quella, siccome al paragrafo che parlava della condanna alla pena del carcere, precedeva quello della mancanza contro l'onore, era più facile, secondo me, di intendere che le mancanze contro l'onore venivano punite con la pena più grave, e che perciò non era il caso d'applicare solamente la pena della riforma; ma non essendosi ancora parlato, stante la trasposizione, delle mancanze contro l'onore, nè di quelle per mala condotta abituale, io credo che non sarebbe male di aggiungere « salvo quanto è disposto nell'articolo 50 per le mancanze contro l'onore. »

Se il Senato acconsente a questo mezzo termine, io credo che la Commissione non abbia difficoltà di aderirvi.

DE FORNARI. Mi pare che il Consiglio di disciplina stesso dovrebbe decidere il caso, se la condanna al carcere sia per un fatto che importi la riforma o la rimozione.

SCLOPIS. Le avvertenze dell'onorevole guardasigilli sono, secondo me, una giustissima precauzione.

Il guardasigilli, a quel che mi pare, intende di non mai pregiudicare l'effetto di quella categoria speciale che versasse sopra le mancanze all'onore. Ora non v'è dubbio che prendendo la redazione quale sta al paragrafo quinto dell'articolo 27, noi vi troviamo condanna al carcere d'oltre sei mesi.

Qui occorre subito la domanda: ma questa pena del carcere d'oltre sei mesi non si applica anche alle questioni che hanno tratto alle mancanze contro l'onore?

Se noi ricorriamo al Codice penale, troviamo delle mancanze che sono punite con pena minore di sei mesi, e che toccano alle mancanze contro l'onore, per esempio certi trafugamenti, certe sottrazioni fraudolenti sono punite con carcere alcune volte di tre mesi soltanto, eppure hanno in sè quel carattere grave di mancanza per cui si offende l'onore.

Dunque mi pare che la precauzione del guardasigilli sia da tenersi in gran conto, e convenga appunto specificare che queste punizioni sono quelle che stanno fuori della categoria per cui si possa menomamente mancare all'onore, e che anche qualunque volta si tratta di queste mancanze, avuto riguardo a nessun grado di penalità, si debbe sempre dare la maggior estensione di punizione, vale a dire ascendere alla rimozione.

PRESIDENTE. A ciò appunto tendeva l'emendamento della Commissione; essa proponeva di aggiungere la clausola: « salvo quanto è disposto all'articolo 50 per le mancanze contro l'onore. »

Se il Senato crede di adottare quest'aggiunta, io la pongo ai voti.

(È adottata.)

Pongo ora in votazione l'intero articolo 27.

(È approvato.)

Siamo all'articolo 28.

Credo che il ministro della guerra ha consentito alla redazione di quest'articolo sì e come fu scritto nella proposta della Commissione.

LA MARMORA, ministro della guerra. No, vi sono molte cose a dire.

PRESIDENTE. Allora leggerò prima l'articolo 28 del progetto ministeriale. . .

COLLI, relatore. (Interrompendo) Ora vi è un altro articolo 28.

PRESIDENTE. Io ho chiesto se il ministro della guerra aderiva che si mettesse in discussione l'articolo 28 della Commissione; egli ha detto che aveva osservazioni da fare; dunque pareami conveniente di preferire nella discussione l'articolo 28 ministeriale.

LA MARMORA, ministro della guerra. Io non ho difficoltà.

PRESIDENTE. Dunque ammette che s'intraprenda la discussione dell'articolo 28 della Commissione?

Per ben discernere qual sia l'articolo da porsi in discussione convien rammentare che sonvi tre articoli nel numero 28: quello del progetto ministeriale, quello stampato della Commissione, il novissimo da essa proposto al principiar di questa seduta. Quest'ultimo sarebbe stato il più acconcio a proporre se non fosse sopravvenuta un'altra novità, cioè la divisione del titolo V in due, e la formazione di un titolo V destinato ai soli ufficiali rimossi; perciò l'articolo 28 della terza redazione, comprendendo ad un tempo gli ufficiali riformati e i rimossi, ha perduto quella sua opportunità di preferenza. Non v'ha pertanto altro maggior esito alla discussione che riprendere l'articolo 28 della redazione prima o seconda.

Un senatore. Quest'articolo non può più aver luogo sotto questo titolo e bisognerebbe farne un titolo separato.

ALPIERI. Io credo che si possa procedere con più regolarità pigliando un'altra via. L'articolo tal quale è può applicarsi unicamente ai riformati; e quindi nel titolo dei rimossi si dirà che il modo di procedere è lo stesso che quello segnato all'articolo 28; ma non è possibile di accomunare un articolo ed ai riformati ed ai rimossi.

PRESIDENTE. Entra appunto nel mio intendimento di sottoporre a votazione l'articolo 28 come fu concepito nel progetto antico della Commissione.

Lo leggo:

« Art. 28. La riforma per ragione di disciplina avrà luogo per decreto reale sulla proposta del ministro di guerra e marina, e dietro il parere di un Consiglio di disciplina.

« Questi Consigli saranno composti nel modo stabilito nell'annesso quadro.

« Essi sono di due specie:

« 1° Consiglio per gli ufficiali generati;

« 2° Consiglio divisionale.

« I Consigli per gli ufficiali generali sono formati di ufficiali generali in servizio effettivo od in disponibilità.

« I Consigli divisionali sono formati di ufficiali in servizio effettivo appartenenti alla divisione.

« I membri di questi Consigli saranno estratti a sorte; l'estrazione avrà luogo in presenza dell'inculpato; egli avrà il diritto di recusare due dei membri estratti, e ciò senza addurne il motivo; questi saranno surrogati da due altri egualmente estratti a sorte.

« I due ufficiali dello stesso grado che fanno parte del Consiglio dovranno essere più anziani dell'inculpato; a difetto di due ufficiali più anziani, essi saranno surrogati da due ufficiali del grado immediatamente superiore.

« Le ulteriori disposizioni relative ai Consigli di disciplina saranno prescritte da un apposito regolamento approvato con decreto reale.

« Nel caso di permanenza in aspettativa per rinvocazione d'impiego da oltre tre anni, l'uffiziale non sarà riformato se non quando il Consiglio sia d'avviso che egli non sia più ammissibile al servizio effettivo.

« Il parere del Consiglio di disciplina potrà essere modificato, ma soltanto in favore dell'ufficiale. »

LA MAHORA, ministro della guerra. Ove il Senato creda che la formazione ed il procedimento dei Consigli di disciplina debbano essere determinati per legge, il Governo non ha difficoltà di presentare quanto prima un progetto, ma non può intanto accettare l'emendamento della Commissione: 1° perchè il quadro dei Consigli non sarebbe sempre possibile nel modo con cui venne proposto; 2° perchè la Commissione sopprime i Consigli reggimentali, i quali solo sono idonei a giudicare con piena cognizione di causa del credito degli ufficiali e subalterni. E finalmente perchè il procedimento proposto dalla Commissione assomiglia troppo i Consigli di disciplina ai Consigli di guerra. Questi sono i motivi per cui il ministro non può accettare la proposta della Commissione.

BAVA. Je m'associe totalement aux idées que vient d'émettre M. le ministre de la guerre, et j'ajouterai seulement qu'en France les Conseils d'enquête sont institués par...

COLLI, relatore. Par un règlement d'administration publique.

BAVA. Par un règlement d'administration publique, comme vient de le dire, en me prévenant, l'honorable sénateur Colli, auquel je fais mes remerciements. Je crois qu'un décret du roi équivaut certainement à un règlement d'administration publique. Cela étant, je pense qu'il convient de garder la rédaction du projet ministériel, d'autant plus que le ministre vient de le dire, il y aurait un grave inconvénient, c'est que certains individus ne pourraient être jugés par leurs propres juges; il n'y aurait pas de Conseil apte à juger les officiers subalternes du corps. D'ailleurs, messieurs, les décrets royaux dans ce cas se prononcent d'une manière stable sur une institution et non point sur un cas particulier, ce qui évitera certainement toute espèce d'arbitraire.

COLLI, relatore. Trattandosi di pronunciare sopra cosa delicatissima ed importantissima, cioè sulla perdita del grado, la Commissione aveva creduto suo dovere il proporre maggiori cautele per gli ufficiali i quali potevano soccombere a pena così grave.

Nel Belgio, l'esempio del quale è già stato citato varie volte, i Consigli d'inchiesta o di disciplina sono composti a un dipresso come li propone la Commissione.

In Francia, è vero, che è stato stabilito che i Consigli d'inchiesta o di disciplina siano formati secondo le basi stabilite da un regolamento d'amministrazione, il quale regolamento d'amministrazione è proposto e discusso dal Consiglio di Stato. Ma osservo che il generale D'Ambrissac nel fare la sua relazione alla Camera dei pari lamentò perchè non si introducessero nel progetto di legge le basi sulle quali dovessero essere formati questi Consigli di disciplina.

Il progredire che si fa coll'esperienza degli altri popoli ha fatto sì che la Commissione ha creduto suo dovere di proporre le basi sulle quali sarebbero formati questi Consigli.

Io conosco, non ufficialmente però, in parte quali sarebbero state le intenzioni del Governo nella formazione di questi Consigli. Io mi astengo certamente dal biasimarle; ma mi pare che non avrebbero procurato agli ufficiali sottoposti a questi giudizi le cautele che la Commissione vi propone.

Il dire che non vi sarebbero ufficiali bastanti per poter compiere il numero dei membri che devono comporre la Commissione è cosa alla quale è facile rimediare, e cui credo fosse anche stato provveduto dal Governo nel progetto del suo regio editto; imperocchè quando non si trovano ufficiali in una divisione, il ministro può dare l'ordine che ne siano

mandati uno, due, tre, quattro, la qual cosa non è tanto difficile soprattutto in un paese dove le distanze non sono immense.

Toccherò poi anche dei Consigli reggimentali. Ho esaminato, per quanto le mie deboli cognizioni me lo permettono, l'istituzione dei tre Consigli, cioè dei Consigli reggimentali, dei Consigli divisionali e dei Consigli per gli ufficiali generali.

Paro a prima vista che i Consigli reggimentali abbiano dei vantaggi, ma se hanno dei vantaggi, a'miei occhi, hanno ancor più de' disfavori. Il reggimento, come è stato detto più volte, è una famiglia. Ora, come noi tutti sappiamo, nelle famiglie non regna quello stato di tranquillità d'animo che permette sempre la più esatta giustizia. In un reggimento un ufficiale è amato o odiato o disprezzato. Se egli è amato difficilmente troverà chi lo condanni; se egli è odiato, forse anche senza volerlo (poichè non voglio attribuire ciò a chi ha l'onore di portare la divisa militare), si procederà un po' oltre nella severità; per questi motivi la Commissione eredita di dover proporre le basi della formazione dei Consigli di disciplina, e fuori credo che essa non sia disposta a discostarsene, a meno che il Senato giudichi altrimenti, nel qual caso mi riservo di proporre un emendamento.

DI COLLEGNO GIACINTO. Credo sia difficile assai il comprendere in un solo articolo ciò che fu nel Belgio oggetto di una legge ed in Francia di un'ordinanza reale composta di molti e molti articoli; in conseguenza sarei disposto ad associarmi all'idea emessa momenti sono dall'onorevole ministro della guerra, e modificare il secondo alinea dell'articolo 28 nel modo seguente:

« La composizione di detto Consiglio e la forma delle sue deliberazioni saranno determinate per legge. »

In tal modo il Senato sarebbe chiamato ad esaminare quel progetto di legge qual'è stato annunziato dall'onorevole relatore della Commissione, ed in quella discussione si avrebbe luogo di introdurre tutti i cambiamenti che potessero apparire opportuni.

Nel caso però in cui il Senato giudicasse altrimenti, vale a dire volesse passare subito alla discussione dell'articolo 28, quale fu prodotto dalla Commissione, mi riservo di proporre alcuni emendamenti per quelle disposizioni di quest'articolo le quali non mi sembrano nè di facile, nè di possibile esecuzione.

LA MAHORA, ministro della guerra. Io ho qui in pronto precisamente un progetto il quale, in doppia colonna, da una parte vi è il progetto come sarebbe da adottarsi per legge, dall'altra vi è steso in forma di decreto.

Sarei disposto, se il Senato acconsente, a darne lettura affinché si stabilisca se questo Consiglio debba essere istituito o per legge o per decreto.

Ma insisto molto a che ciò non sia compreso, come ha detto benissimo il senatore Di Collegno, in un solo articolo della presente legge; ciò è imperfetto, e credo che comunque il Senato li voglia per legge o per decreto, sia meglio separarlo dalla legge attuale.

COLLI, relatore. La Commissione aderisce alla proposta del senatore Di Collegno perchè sia stabilito che i Consigli di disciplina saranno formati per legge.

PRESIDENTE. Si propone di riservare ad un'altra legge da formarsi su quest'articolo la composizione dei Consigli di disciplina. In conseguenza la votazione sarà sopra gli altri articoli.

DI COLLEGNO GIACINTO. Invece di dire: saranno determinati per decreto reale, propongo si dica: saranno determinati per legge.

PRESIDENTE. Il primo paragrafo del presente articolo 28 sarà : « La riforma per ragioni di disciplina avrà luogo per decreto reale sulla relazione del ministro di guerra e marina, e dietro il parere di un Consiglio di disciplina. »

Chi è assenziente voglia levarsi.

(È approvato.)

Viene ora l'emendamento Giacinto Di Collegno, il quale vorrebbe che nel paragrafo 2 del progetto ministeriale invece di dire : *per decreto reale*, si dicesse : *per legge*, vale a dire nel seguente modo :

« La composizione di detto Consiglio e la forma delle sue deliberazioni saranno determinate per legge. »

Chi approva voglia levarsi.

(È approvato.)

« Nel caso di permanenza in aspettazione per rievocazione d'impiego da oltre a tre anni, l'uffiziale non sarà riformato se non quando il Consiglio sia d'avviso che egli non sia più ammissibile al servizio effettivo. »

Questa è una disposizione speciale dei riformati. Se non vi ha osservazione, io metto ai voti questo paragrafo.

Chi lo approva sorga.

(È approvato.)

« Il parere del Consiglio di disciplina potrà essere modificato bensì, ma soltanto in favore dell'uffiziale. »

(È approvato.)

Pongo ai voti l'articolo 28 così redatto.

(È approvato.)

« Art. 29. Il tempo scorso nella categoria di riforma non può in verun caso essere contemplato come servizio. »

DI COLLEGGNO GIACINTO. Mi pare che quest'articolo 29 faccia a pugni coll'articolo 28 che è già stato approvato, giacchè la disposizione dell'uno sembrami contenere una vera contraddizione col disposto dell'altro.

DAVA. Lorsqu'on a rédigé l'article 29 on avait sous les yeux probablement ce qui est arrivé en 1848. L'armée devait prendre le plus grand développement ; il fallait de toute nécessité augmenter les cadres ; non-seulement on a pris des officiers réformés, on a pris même des officiers retraités.

PRESIDENTE. Questo cade nel merito dell'articolo : chi trova superfluo quest'articolo lo rigetterà. Io lo metto quindi ai voti.

(Dopo prova e controprova, l'articolo 29 è rigettato.)

Segue ora il titolo VI, *Delle rimozioni*. Prima però di passare a quel titolo deve aver luogo un emendamento del senatore De Fornari per la conservazione dell'uniforme e del grado che si era proposto di porlo al termine del titolo V così concepito :

« L'uffiziale, sebbene messo alla riforma, conserva grado ed uniforme. »

DAVA. Il paraît que si on adoptait la proposition du sénateur De Fornari, on ferait une répétition, parce que l'article 28 commence ainsi : « La riforma è la posizione dell'uffiziale senza impiego. » Il n'est point question de perte du grade ; personne ne peut le lui enlever.

Au début de la discussion de la loi il a été établi que le grade est totalement distinct de l'emploi ; le premier est la propriété de l'individu, le second peut se perdre par la volonté du roi, lorsque l'inconduite de l'officier est manifeste ou prouvée.

PRESIDENTE. Il senatore De Fornari insiste nel suo emendamento ?

DE FORNARI. Insisto perchè v'ha dubbio, come fu significato eziandio dall'onorevole senatore Alfieri.

ALFIERI. Io aveva elevata quella quistione, ma essa non può più al presente aver luogo, attesochè non esiste, secondo la redazione attuale, che una sola categoria di riformati, essendosi anche detto che non si può perdere il grado che per rimozione.

DE FORNARI. Dopo queste spiegazioni, ritiro la mia proposta.

PRESIDENTE. Il Senato è invitato per domani a voler convenire nelle sale delle conferenze al mezzodì. La continuazione della discussione della presente legge avrà luogo dopo domani in seduta pubblica al tocco.

La seduta è levata alle ore 5.